

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
643/2013/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO E DELLE DISPOSIZIONI DI
COMPLETAMENTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996 (di seguito: MTN), recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";
- il decreto ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, recante "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" (di seguito: D.M. 99/1997); il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008;

- il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 8-*sexies* (di seguito: decreto legge 208/08);
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: d.m. 30 settembre 2009);
- la sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2013;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: d.P.R. 116/11), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12) e, in particolare, l'articolo 34;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002, n. 131, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 87/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della morosità degli utenti finali del servizio idrico integrato e disposizioni urgenti in materia di utenze non disalimentabili” (di seguito: deliberazione 87/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 110/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 110/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 117/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione di meccanismi di riconoscimento, ai gestori del servizio idrico integrato, degli oneri legati alla morosità e di contenimento del rischio credito” (di seguito: deliberazione 117/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 319/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la riforma dei criteri e dei metodi per la regolazione dei

programmi di investimento nel settore dei servizi idrici” (di seguito deliberazione: 319/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 536/2013/E/IDR, recante “Avvio di una indagine conoscitiva in materia di attività di misura nel servizio idrico integrato anche al fine di individuarne livelli minimi di efficienza e qualità” (di seguito: deliberazione 536/2013/E/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 561/2013/R/IDR, recante “Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 e intimazione ad adempiere per i soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi” (di seguito: deliberazione 561/2013/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi

multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all'art. 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";
- la Comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)";
- nella Comunicazione COM(2012)672, avente ad oggetto "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità", la Commissione rileva che "l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (...). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (...)". Nella relazione si spiega che "se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali", evidenziando poi che "l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti";
- la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra

gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, propone fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento:

- “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- la Corte costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'art. 154, comma 1, cit.] “la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga”;
- la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 325, del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale *ex multis* nella sentenza n. 26 del 2011;
- la medesima Corte costituzionale, nella sentenza n. 67, del 2013, ha ribadito, che “la costante giurisprudenza della Corte, che qui si intende ribadire, ha dunque ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa, come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 specifica che l'Autorità:
 - “c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio

- idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);
- d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
 - e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
 - f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;
 - l'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede infine, quale clausola di carattere generale, che “l'Autorità (..), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
 - l'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'art. 26 del disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (Collegato alla legge di Stabilità 2014), approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali sulla base dei principi e dei criteri individuati e definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- da ultimo, l'art. 27 del medesimo disegno di legge dispone che “Nell'esercizio dei poteri già previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base dei principi e dei criteri individuati e definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...), assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della

deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della emersa necessità di specifici approfondimenti istruttori, indispensabili all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d'Ambito, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- le motivazioni, generali e specifiche, su cui si fonda la nuova impostazione in materia tariffaria assunta dall'Autorità sono state diffusamente illustrate nel documento per la consultazione 356/2013/R/IDR e nel documento per la

consultazione 550/2013/R/IDR, ai quali, sul punto, si rimanda, con riferimento anche a tutti gli aspetti in relazione ai quali con il presente provvedimento si confermano gli orientamenti prospettati nei citati documenti per la consultazione;

- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall’Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità, e sono stati auditi, in appositi e separati incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- parallelamente, l’Autorità ha proceduto con le istruttorie per l’approvazione delle tariffe nel periodo transitorio (2012-2013), identificando:
 - a) i soggetti inottemperanti all’obbligo di comunicazione dei dati (per i quali, ricorrendo le casistiche di cui al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, le tariffe sono state determinate d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR),
 - b) i soggetti da escludere dall’aggiornamento tariffario ai sensi dell’art. 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell’art. 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR,
 - c) i soggetti per i quali valutare la coerenza tra la propria proposta tariffaria e gli obiettivi specifici prescelti, ai sensi del comma 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 4.5 della deliberazione 88/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’insieme delle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 da parte dell’Autorità presenta situazioni differenziate, riconducibili alle seguenti:
 - a) casi in cui gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti hanno adottato delibere che prevedono incrementi dei costi superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, restando soggetti alle istruttorie già in corso, ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, finalizzate ad accertare la validità dei dati forniti e l’efficienza del servizio di misura;
 - b) casi in cui gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti hanno comunicato l’imminenza di una prossima decisione che renderà definitive le determinazioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
 - c) casi in cui gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti hanno trasmesso informazioni, ma non hanno adottato alcun atto formale idoneo ad avviare il processo di determinazione delle tariffe per il biennio transitorio;
 - d) casi in cui ad una carenza di atti deliberativi e di indirizzo che formalizzino gli obiettivi della collettività interessata, si sommano rilevanti carenze riguardanti i dati e le informazioni trasmesse.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta al documento di consultazione 550/2013/R/IDR sono pervenuti 34 contributi, da parte di utenti, anche in forma associata (2), Enti d’Ambito e altri

soggetti competenti alla predisposizione tariffaria (8), associazioni (Federutility ed ANEA), gestori (16), soggetti istituzionali (Regione Emilia Romagna, Comune di Ferrara e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico). enti finanziatori (Cassa Depositi e Prestiti) e consulenti (2);

- le risposte ricevute hanno evidenziato un generale apprezzamento rispetto alle novità introdotte ed alla completezza degli argomenti, pur proponendo spunti di approfondimento e potenziali criticità;
- siano emersi elementi utili, suggeriti anche dalle osservazioni ricevute, alla base delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, quali:
 - la definizione di una procedura per la predisposizione tariffaria - e contestuale ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente - che consenta di superare gli effetti derivanti dall'eventuale inerzia dei soggetti coinvolti e che tenga altresì nella dovuta considerazione i tempi necessari all'adozione degli atti richiesti;
 - la specifica indicazione delle modalità di aggiornamento del programma degli interventi e del piano economico-finanziario funzionali all'approvazione dello schema tariffario, al fine di assicurare la coerenza tra l'attività di approvazione tariffaria e la realizzazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati per il territorio;
 - la fissazione della base del moltiplicatore tariffario ρ rispetto all'articolazione applicata dai gestori all'inizio dell'anno 2012 e comunicata all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, al fine di una maggiore coerenza con i periodi tariffari 2012 e 2013 e di un maggior controllo delle connesse variazioni dei corrispettivi nel lungo periodo;
 - la ridefinizione del valore di alcuni dei parametri sottoposti a consultazione, anche al fine di contenere i relativi impatti sull'utenza;
 - le ipotesi per il completamento delle formule di calcolo, incluso l'aggiornamento della formula per il calcolo degli oneri fiscali;
 - la sistematizzazione e completamento della regolazione relativa alle poste di conguaglio (anche alla luce delle numerose proposte ricevute in ordine al relativo trattamento quale componente tariffaria distinta), ai costi all'ingrosso, alle spese di funzionamento degli Enti d'Ambito (ai fini di un criterio di riconoscimento maggiormente uniforme a livello nazionale) e al conguaglio del vincolo ai ricavi del gestore;
 - l'inserimento di una componente tariffaria a copertura del costo di morosità;
 - la considerazione dell'effetto fiscale sul Fondo Nuovi Investimenti ai fini della valorizzazione dell'eventuale quota di fondo non investita;
 - la proposta in ordine allo sviluppo della componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa;
 - con riferimento alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale, la previsione - tenendo conto di quanto emerso in sede di consultazione - della suddivisione della quota fissa della tariffa tra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, anche ai fini di una maggiore coerenza con le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08 in tema di depurazione e di chiarezza dei rapporti tra gestori;
 - l'inserimento di ulteriori precisazioni relative alle modalità di rateizzazione dei conguagli relativi alle partite pregresse;

- la considerazione dei lavori in corso e delle eventuali partite pregresse nell'ambito della valorizzazione del valore residuo in caso di subentro, unitamente ad una maggiore specificazione delle clausole da inserire nelle convenzioni di gestione al fine di migliorare la fiducia dei finanziatori e la contendibilità del mercato;
- la specificazione delle modalità di determinazione e applicazione del deposito cauzionale;
- l'esplicitazione delle modalità di verifica dell'efficienza del servizio di misura e dei relativi indicatori, funzionali anche allo svolgimento delle istruttorie relative ai casi di proposte di moltiplicatore tariffario ρ con valore superiore al limite consentito, con indicazione esplicita degli opportuni indicatori;
- con riferimento agli orientamenti in tema di morosità posti in consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato tra l'altro:
 - le difficoltà applicative connesse all'implementazione dell'ipotesi che prevede un processo di convergenza graduale verso livelli obiettivo da conseguire attraverso un meccanismo del tipo premio/penale mutuato da quanto implementato dall'Autorità per la regolazione della continuità del servizio elettrico;
 - la condivisione dell'ipotesi di tenere in maggiore considerazione le realtà territoriali in cui operano i gestori prevedendo un tasso di morosità differenziato per aree geografiche;
 - un generale apprezzamento per la seconda ipotesi che prevede l'introduzione di un meccanismo che garantisce il riconoscimento parziale della differenza tra i costi di morosità specifici dei singoli gestori e il costo medio efficiente di settore determinato dall'Autorità;
 - un generale consenso per le previsioni di assegnare all'Ente d'ambito o altro soggetto competente il compito di approvare il tasso di morosità individuale del gestore e di inserire i costi di morosità nel VRG;
 - la richiesta del riconoscimento dei costi di morosità individuali ove tali costi siano particolarmente rilevanti;
- in ordine alle proposte inerenti il deposito cauzionale, le osservazioni pervenute hanno evidenziato tra l'altro:
 - che l'applicazione di un deposito cauzionale omogeneo per tipologia di utenza *“pur rendendo più semplice la determinazione e l'applicazione della disciplina del deposito cauzionale, di fatto penalizzerebbe gli utenti virtuosi a vantaggio dei cattivi pagatori e non rappresenterebbe, dunque, un efficace strumento di contrasto e mitigazione del rischio creditizio, prevalentemente rappresentato proprio dalle utenze maggiormente critiche”*;
 - la necessità di non penalizzare gli utenti virtuosi e i gestori più efficienti prevedendo l'applicazione di clausole di miglior favore per tali utenti;
 - la necessità di modificare le previsioni contenute nella deliberazione 86/2013/R/IDR in coerenza con le ipotesi sottoposte a consultazione posticipando l'entrata in vigore di tali disposizioni al fine di garantire ai soggetti gestori un tempo congruo per adeguare alla nuova disciplina le proprie procedure organizzative ed i sistemi informativi (inclusa l'esposizione in fattura del deposito cauzionale);
- con riferimento alla definizione degli oneri finanziari, dalle ultime rilevazioni in ordine ai parametri finanziari di riferimento, sono state riscontrate sul mercato del

credito condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti, come peraltro emerso da alcune delle osservazioni pervenute;

- con riferimento alla sostenibilità finanziaria della gestione, sono state riscontrate difficoltà significative, prevalentemente riconducibili al mancato riallineamento, nell'assetto previgente, delle previsioni dei piani con le risultanze gestionali ammissibili, che in alcuni casi potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- per quanto concerne la prospettata ipotesi di introdurre misure di riordino dei sistemi di agevolazione attualmente esistenti - ed estremamente diversificati a livello nazionale anche con riferimento alla tariffa agevolata applicata alle utenze domestiche - a seguito dei contributi prevenuti, si è deciso di avviare una specifica indagine conoscitiva volta all'approfondimento e all'acquisizione di dati e informazioni sul tema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermate della disciplina già vigente per gli anni 2012 e 2013, si rimanda anche alla parte motiva, relativa a ciascun profilo, delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR, 459/2013/R/IDR e s.m.i. nonché dei documenti per la consultazione relativi a tali deliberazioni.

RITENUTO CHE:

- sia necessario garantire le condizioni tese a favorire l'urgente ammodernamento delle infrastrutture idriche, per compensare il ritardo creatosi nel corso degli anni, che ha contribuito ad accrescere l'obsolescenza e ad accentuare le criticità in tema di perdite idriche nelle reti, qualità dell'acqua destinata al consumo umano e impianti di trattamento dei reflui;
- sia doveroso garantire la gestione dei servizi idrici in condizioni di economicità, efficienza (tecnica, produttiva, distributiva e allocativa) e di equilibrio economico finanziario;
- occorra assicurare e facilitare l'attuazione della disciplina regolatoria promuovendone la semplificazione e la stabilità, pur in presenza di un settore caratterizzato da una platea di operatori estremamente frammentata e poliedrica, e da una *governance* del comparto complessa, in cui si intersecano le competenze - sovente non chiaramente ripartite - di molti soggetti sia a livello sovranazionale (Commissione Europea) che nazionale (MATTM, Regioni, Autorità di Bacino, Enti d'ambito e amministrazioni comunali, oltre all'Autorità);
- sia pertanto opportuno delineare una configurazione olistica del nuovo processo decisionale e regolatorio, prevedendo i seguenti passaggi, attraverso i quali si intende individuare una segmentazione, per obiettivi, delle azioni da compiere:
 - selettività per obiettivi ed interventi, attraverso la richiesta puntuale di definizione di obiettivi specifici, cui associare un fabbisogno di spesa per investimenti individuato secondo esigenze oggettive ed indifferibili, a cura dell'Amministrazione competente;

- responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, attraverso una indicazione del fabbisogno di risorse coerente con gli obiettivi selezionati e gli interventi conseguentemente necessari;
- efficienza gestionale, attraverso una declinazione delle regole di riconoscimento dei costi nel vincolo dei ricavi collegato alla situazione di partenza, ivi compresi i rilevanti squilibri registrati, riducendo al minimo le aree degli oneri passanti o incompressibili;
- efficacia nel ricorso al sistema dei finanziamenti, per mezzo di una forte attenzione alle condizioni di bancabilità dei progetti, pur evitando meccanismi di riconoscimento a piè di lista di tali oneri;
- *accountability* e trasparenza, avviando un processo di riordino del sistema dei corrispettivi tariffari, per renderlo in grado di recepire tempestivamente la nuova disciplina in discussione in Parlamento;
- al fine di far emergere la coerenza interna degli obiettivi che si vogliono perseguire in ciascun territorio, assicurando che gli stessi siano congrui con le tariffe che verranno applicate all'utenza, sia opportuno adottare schemi regolatori in funzione delle decisioni che le Amministrazioni competenti, sentito il gestore, assumeranno e renderanno manifeste in ordine a due aspetti: il fabbisogno di investimenti per i prossimi quattro anni (in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti) e i costi operativi necessari al raggiungimento degli obiettivi specifici, anche aggiuntivi rispetto al livello di efficienza del gestore, misurato a partire dallo scostamento tra le previsioni dei Piani d'Ambito e le risultanze contabili;
- con riferimento alla definizione degli oneri finanziari, sia necessario trasferire immediatamente agli utenti i vantaggi economici derivanti da un mercato del credito su cui, dalle ultime rilevazioni, sono state riscontrate condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti, prevedendo per il tasso di rendimento delle immobilizzazioni il cui interesse è soggetto a scudo fiscale (parametro K_d), un valore inferiore a quello posto in consultazione, sia in considerazione dei recenti aggiornamenti disponibili in ordine ai parametri finanziari di riferimento sia alla luce delle osservazioni pervenute, nonché delle rilevanti specificità settoriali;
- con riferimento alle riscontrate difficoltà in ordine alla sostenibilità finanziaria delle gestioni, sia opportuno valutare l'adozione di specifici strumenti tariffari, aventi natura perequativa, finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario nei diversi contesti territoriali;
- al fine di poter declinare efficacemente gli schemi regolatori rispetto alle finalità sottese, gli strumenti regolatori che si rende necessario adottare possano essere sinteticamente raggruppati nelle seguenti categorie:
 - possibilità di utilizzare forme di ammortamento accelerato a fronte di fabbisogni di investimento molto elevati rispetto a quanto realizzato in passato, unita a quella di superare l'impiego di modalità di finanziamento eccessivamente onerose o fiscalmente penalizzanti;
 - blocco della soglia massima di costi operativi efficientabili da ammettere nel vincolo dei ricavi;
 - riordino della struttura dei corrispettivi (attualmente estremamente differenziata a livello nazionale), avviando un processo graduale di semplificazione e razionalizzazione, finalizzato a fornire alcuni segnali di

- efficienza in termini di conservazione della risorsa, dell'ambiente ed alcune indicazioni uniformi sul terreno della sostenibilità sociale ed economica;
- nell'ambito delle misure necessarie a portare a compimento il quadro regolatorio in via di definizione sia necessario altresì disciplinare:
 - la regolazione della morosità degli utenti finali, prevedendo:
 - i. un meccanismo di riconoscimento dei relativi costi che incentivi la riduzione del tasso medio nazionale - attualmente molto elevato se confrontato con quello degli altri settori regolati - incentivando al contempo la riduzione dei divari territoriali e prevedendo che l'Ente d'ambito validi il costo di morosità effettivo di ciascun gestore contestualmente alla validazione della proposta tariffaria;
 - ii. il riconoscimento di un tasso di morosità relativo alle tre macroaree geografiche, inferiore al tasso medio riportato nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, unitamente alla previsione di un deposito cauzionale differenziato per utente di cui al successivo alinea, quale strumento di riduzione del rischio di credito;
 - le condizioni di applicazione del deposito cauzionale, in modo da semplificare le modalità di implementazione della delibera 86/2013/R/IDR prevedendo la facoltà per i gestori di determinare il deposito massimo alternativamente con riferimento al consumo storico per utente o al consumo medio per tipologia di utenza;
 - il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all'Autorità, da evidenziare puntualmente come componente distinta dalla bolletta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza;
 - l'individuazione di criteri per la quantificazione del valore residuo delle immobilizzazioni al momento della scadenza dell'affidamento;
 - l'esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel vincolo ai ricavi a partire dal 2015, prevedendo fin d'ora una specifica componente di costo attinente ai costi ambientali e della risorsa al fine di ottemperare a quanto disposto all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE in materia di politiche europee dei prezzi dell'acqua, nelle more della definizione di una disciplina organica nazionale;
 - un monitoraggio dell'efficienza del servizio di misura di ciascun singolo gestore in raffronto al livello medio di settore rilevato dall'Autorità ai sensi della deliberazione 536/2013/E/IDR, in base ai seguenti criteri, derivabili dalla normativa vigente con riferimento ai compiti e alle responsabilità e alle riconosciute "buone pratiche" del servizio di misura nei servizi di rete regolati:
 - i. la presenza di misuratori funzionanti nei punti di immissione nella distribuzione e presso le utenze rispetto ai totali
 - ii. l'incidenza dei volumi misurati rispetto ai volumi fatturati
 - iii. l'incidenza di utenze dotate di sistema di fornitura a "bocca tarata" sul totale delle utenze
 - iv. il numero delle letture dei misuratori che ottengono dati effettivi rispetto al numero totale delle letture che è previsto dalla Carta dei Servizi in essere
 - v. l'età dei misuratori in campo

- vi. la messa a disposizione agli utenti di efficienti sistemi per l'autolettura;
- sia opportuno prevedere che, con riferimento all'insieme delle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 da parte dell'Autorità, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti hanno adottato delibere che prevedono incrementi dei costi superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, si portino a compimento le istruttorie, già in corso, avviate ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, accertando la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura anche tramite verifiche ispettive;
 - sia opportuno introdurre un meccanismo di chiusura della procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, che consenta di superare l'eventuale inerzia dei soggetti coinvolti, prevedendo che, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti risultino, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, inadempienti rispetto ai propri obblighi di predisposizione tariffaria, il gestore possa presentare, entro 30 giorni, al soggetto competente medesimo, istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti e i documenti previsti dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR, nonché dai loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità; e che l'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, diffidi l'Ente d'Ambito o il soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o da altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all'Autorità ai fini della valutazione e dell'approvazione, entro i successivi 30 giorni

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni per la determinazione dei costi riconosciuti per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) captazione, anche a usi multipli;
 - b) adduzione, anche a usi multipli;
 - c) potabilizzazione;
 - d) vendita di acqua all'ingrosso;
 - e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
 - f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
 - g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;

- h) misura.
- 1.2 Il presente provvedimento si applica ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono, sul territorio nazionale, uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, anche per una pluralità di ATO, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

- 2.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:
- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
 - b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
 - c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
 - d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
 - e) componente relativa ai conguagli.
- 2.2 La determinazione delle componenti di costo di cui al precedente comma e l'aggiornamento delle tariffe applicate sono effettuati in conformità all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Definizione del moltiplicatore tariffario e determinazione dei corrispettivi all'utenza

- 3.1 Il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} di ciascun anno a , determinato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate ad inizio 2012, dei volumi relativi all'anno $(a-2)$, tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.
- 3.2 Per ciascun anno a , è definito il limite massimo alla variazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} , di cui al citato articolo 4 dell'Allegato A, tenendo conto dell'inflazione programmata, di un fattore K e dello schema regolatorio, di cui al successivo articolo 4.
- 3.3 I corrispettivi applicati all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} di cui al precedente comma 3.1 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria dell'anno base 2012. Tale struttura tariffaria, negli anni 2014 e 2015, può essere variata seguendo le modalità e nei limiti indicati nel Titolo 9 dell'Allegato A alla presente deliberazione, ad invarianza di gettito tariffario.
- 3.4 Laddove gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 3.2, presentano motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui al successivo Articolo 5.

Articolo 4

Definizione dello specifico schema regolatorio

- 4.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell'Allegato A della presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.
- 4.2 L'Ente d'Ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dai seguenti atti:
- a) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.
- 4.3 Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2014 al 2017 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati ad obiettivi specifici necessari in ciascun anno *a*, ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio.

Articolo 5

Procedura di approvazione

- 5.1 La tariffa è predisposta dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti, come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 4 e dei dati già inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come aggiornati ai sensi del successivo comma 5.2. A tal fine gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti preposti validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 5.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi

della precedente regolazione tariffaria transitoria, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Analogamente, per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, i dati utilizzati saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile.

- 5.3 Entro il 31 marzo 2014, l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente:
- a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redige il programma degli interventi (PdI) di cui al comma 4.2;
 - b) predispose la tariffa per gli anni 2014 e 2015 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
 - c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - il piano economico finanziario (fino al termine dell'affidamento) che garantisca, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
 - d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'articolo 4, inviando:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 4.2;
 - ii. il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al comma 4.2;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari richiesti.
- 5.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 179/12.
- 5.5 Ove il termine di cui al precedente comma 5.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente d'Ambito istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 5.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 5.5, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni.
- 5.7 Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà

determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (9) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

- 5.8 Laddove l'Ente d'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 5.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2014 è posta pari a zero.

Articolo 6

Applicazione dei corrispettivi all'utenza

- 6.1 A decorrere dal 1° gennaio 2014 i gestori del servizio di cui all'Articolo 1, nei limiti fissati dall'Articolo 3, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:
- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni;
 - b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente oppure da esso accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso;
 - c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore *teta*²⁰¹⁴ (9^{2014}) approvato dalla medesima Autorità.
- 6.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

Articolo 7

Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario

- 7.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
- 7.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 7.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
- 7.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione

585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

- 7.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - non abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, risultino fatturare alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.
- 7.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 5.7 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall'Autorità.

Articolo 8

Disposizioni a completamento della disciplina tariffaria

- 8.1 La presente deliberazione stabilisce, attraverso le specifiche disposizioni di cui all'Allegato A, le modifiche e le integrazioni alla deliberazione 86/2013/R/IDR, i criteri per la determinazione del valore residuo delle immobilizzazioni e le relative clausole convenzionali, e disciplina le attività di gestione delle acque meteoriche di drenaggio urbano, nonché i criteri per la verifica dell'efficienza del servizio di misura.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

- 9.1 Con riferimento alle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 da parte dell'Autorità, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti abbiano adottato delibere che prevedono incrementi dei costi superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, l'Autorità completa le istruttorie, già in corso, avviate ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, accertando la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura, anche tramite verifiche ispettive.
- 9.2 Nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti risultino, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, il gestore può presentare, entro 30 giorni, al soggetto competente medesimo istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti e i documenti previsti dalle

deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR, nonché dai loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità. L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, diffida l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 30 giorni.

- 9.3 Le partite tariffarie risultanti dai commi 9.1 e 9.2 verranno trattate come conguagli secondo le modalità dettagliate nell'Allegato A al presente provvedimento.
- 9.4 Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni